CONTRATTO DI LAVORO A PROGETTO

Tra

Società G.S. Generale Sistemi di Deltodesco Adolfo Con sede in Prato Via Fra i campi 13/c Partita Iva 01638580975 Rappresentata dal titolare Sig. Deltodesco Adolfo nato a residente a Prato 1920 1920 Codice Fiscale

e

il Sig. Amaducci Giovanni nato negli Stati Uniti d'America il 01/03/1964, residente a Firenze Via Control Codice Fiscale MDCGNN64C01Z404C

premesso

 che la società G.S. Generale Sistemi di Deltodesco Adolfo nell'ambito della sua attività di commercio in apparecchiature elettroniche e prodotti per l'informatica è intenzionata ad ampliare la gamma di prodotti da offrire alla propria clientela affidando l'incarico ad un soggetto dotato di conoscenze professionali necessarie idonee alla sua realizzazione in autonomia;

2) che il Sig. Amaducci Giovanni, risulta avere i requisiti necessari ed è disponibile ad

accettare l'incarico

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

la società G.S. Generale Sistemi di Deltodesco Adolfo come sopra identificata conferisce al Sig. Amaducci Giovanni, che accetta, l'incarico di cui sopra al fine di realizzare il progetto allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, secondo la seguente regolamentazione:

- a) il presente contratto di lavoro a progetto viene stipulato secondo la normativa disposta dall'art. 4, c. 1 lettera c), L. 14.02.2003 n. 30 e dal D.Lgs 276/2003;
- b) nell'espletamento della sua attività il collaboratore a progetto opererà in assoluta autonomia, senza vincoli di orario e di presenza, con scelta discrezionale di assenze e di periodi feriali senza dover sottostare ad alcun potere gerarchico e disciplinare da parte della società committente;

c) le parti escludono qualsiasi vincolo di subordinazione;

- d) nel compiere la propria attività il collaboratore a progetto dovrà operare con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico assunto. In particolare deve far uso appropriato della sua professionalità. In alcun modo, le capacità professionali del collaboratore dovranno subire delle limitazioni da parte della società committente;
- e) ai fini del raggiungimento degli obiettivi del progetto allegato le parti dispongono e si impegnano ad incontrarsi periodicamente (cadenza settimanale/mensile), allo scopo di coordinare l'attività svolta dal collaboratore a progetto con quella della società committente;
- f) la durata del progetto sarà di mesi 6 con decorrenza dal 27/10/2007 AL 29/04/2008;
- g) le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giustificata causa o secondo le diverse modalità o causali, incluso il preavviso pari a 60 giorni, così come previsto dall'art. 67 del DIgs n. 276/2003;
- h) nel caso in cui alla data del 29/04/2008 il progetto assegnato non fosse terminato, le parti si riservano la possibilità di ridiscutere le pattuizioni stabilite nel presente contratto e il nuovo termine di consegna del progetto richiesto;
- i) il compenso per la collaborazione prestata sarà di €. 6.000,00(€uro SEIMILA) lordi indipendentemente dall'orario impiegato per lo studio del progetto assegnato e per

l'intera durata di mesi 6 (sei) Tale importo verrà corrisposto con cadenza mensile. A tale proposito le parti dichiarano che per la determinazione del compenso si è considerato quanto normalmente corrisposto, nel luogo di esecuzione del rapporto, per analoghe prestazioni di lavoro autonomo. Le parti ritengono il compenso pattuito proporzionato alla quantità e qualità della prestazione svolta.

- j) nel caso in cui il collaboratore, nell'espletamento del proprio incarico, dovesse sostenere delle spese di trasferta o altri oneri in nome e per conto della società committente e da questa autorizzate, la stessa si impegna a rimborsare quanto anticipato dal collaboratore previa presentazione dei documenti probanti la spesa sostenuta;
- k) il collaboratore a progetto si impegna a non diffondere, durante il presente contratto, notizie ed informazioni riservate di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del progetto. In caso contrario, la società committente si riserva di adire alle vie legali;
- I) il lavoratore ha diritto ad essere riconosciuto quale autore delle eventuale invenzione fatta nello svolgimento del rapporto, con pieno richiamo alla statuizione prevista dall'art. 65 del Dlgs n. 276/2003;
- m) le parti convengono che nei seguenti casi di :
 - malattia infortunio : la sospensione del contratto di lavoro a progetto non determina una proroga della durata del contratto che si estingue alla scadenza. La società committente si riserva la possibilità di recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo di tempo superiore a 1/6 della durata stabilita nel contratto;
- n) con la consegna dei risultati del progetto assegnato il presente contratto si intende sciolto automaticamente,
- o) il collaboratore autorizza il datore di lavoro committente al trattamento dei dati personali e alle comunicazioni dei dati a terzi per l'assolvimento dei suddetti obblighi;
- p) per eventuali controversie sarà competente il Foro di Prato,
- q) per quanto non previsto nel contratto si richiamano le vigenti disposizioni normative.

Letto, approvato e sottoscritto.

Li. 27/10/07

Allegati:

- Progetto di lavoro della ditta G.S. Generale Sistemi di Deltodesco Adolfo da realizzare con la collaborazione del Sig Amaducci Giovanni.

La società
G.S. Generale Sistemi, di Deltodesco Adolfo

Il Collaboratore (Sig. Amaducci Giovanni)